

TITOLO IV TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 30

Presupposto

1. La TARI è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Articolo 31

Esclusioni

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che si devono ritenere oggettivamente inidonei a produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso al quale sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità (e quindi non semplicemente di fatto non utilizzati) nel corso dell'anno. Presentano le caratteristiche di esclusione della TARI a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; locali destinati esclusivamente all'essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana.

b) soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50;

c) le superfici di impianti sportivi per le parti di fatto utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

d) edifici in cui è esercitato il culto, nella parte in cui si svolgono le funzioni religiose;

e) fabbricati dichiarati non agibili e non abitabili. L'inagibilità e l'inabilità devono essere dichiarate dall'utente o con presentazione di apposita perizia di parte o con autocertificazione volta ad attestare lo stato di fatto di tali immobili.

Resta ferma la possibilità dell'ufficio tecnico comunale di effettuare un riscontro in merito.

f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione. Le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

g) per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli (parcheggi) in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani;

h) con riferimento agli impianti di distribuzione di carburante:

- sono escluse dalla TARI le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.

- sono soggetti alla TARI: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq. per colonnina di erogazione.

2. Le circostanze specificate nel comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI per obiettive condizioni di non utilizzabilità derivanti dall'esecuzione di interventi edilizi, deve indicare nella dichiarazione iniziale o di variazione la tipologia dell'intervento ed il periodo di esecuzione dello stesso e, in caso di interventi inerenti l'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora. L'esclusione opera per il periodo di obiettiva non utilizzabilità e comunque non oltre l'anno in cui la dichiarazione è presentata, salvo che entro il 31 gennaio dell'anno successivo non sia presentata una nuova dichiarazione attestante il permanere della condizione di non utilizzabilità derivante dalla prosecuzione dell'intervento e contenente l'indicazione dell'ulteriore periodo di esecuzione dell'intervento medesimo, con conseguente esclusione dalla TARI per il nuovo periodo indicato e comunque non oltre l'anno in cui la nuova dichiarazione è presentata. Salvo prova contraria, gli interventi di semplice manutenzione ordinaria non comportano la non utilizzabilità dei locali o delle aree.

4. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili che non siano operative e le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle attività economiche, ad eccezione delle aree scoperte operative.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali è tenuto a provvedere a proprie spese il produttore dei rifiuti stessi.

6. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI di cui al comma precedente, deve indicare nella dichiarazione iniziale o, qualora verificatasi nel corso dell'anno, in un'apposita dichiarazione di variazione, la parte di superficie sulla quale si formano i rifiuti speciali non

assimilati allegando idonea documentazione relativa all'avvenuto trattamento di tali rifiuti. Non sono in particolare soggetti a tariffa:

- le superfici adibite a stalle per bestiame, le superfici adibite a ricovero attrezzi, fienili, locali utilizzati esclusivamente e permanentemente per l'attività agricola;

- con riferimento alle superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, come attestato da certificazione del Direttore sanitario:

= sono escluse dalla TARI: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapie, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

= sono soggette alla TARI: gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della TARI. In ogni caso sono soggetti alla tassa i locali e le aree dove, di norma, si producono rifiuti urbani assimilati non avviati a spese del produttore al recupero.

Per usufruire di tale esclusione gli interessati devono a pena di decadenza:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione nonché le superfici di rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti;

- presentare copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso; in difetto l'intera superficie sarà assoggettabile alla TARI per l'intero anno solare, con applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni. In caso in cui sia comprovato il conferimento dei rifiuti al servizio comunale da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI verrà applicata la tassa per l'intero anno solare per cui si è verificato il conferimento oltre agli interessi di mora e delle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

7. Per le attività di seguito elencate ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate si applica la detassazione nei termini sotto indicati fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi:

Descrizione Attività	Riduzione del
Zona di transito e manovra e magazzini all'aperto	60,00%
Ambulatori medici, dentistici, radiologia	20,00%
Lavanderia a secco e tintorie non industriali	30,00%
Officine meccaniche e gommisti	40,00%
Elettrauto	30,00%
Caseifici	70,00%
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori e smalterie	80,00%
Officina di carpenteria metallica, tornerie e officine	60,00%
Tipografie	30,00%
Laboratori fotografici	25,00%
Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	25,00%
Lavorazione materie plastiche e vetroresine	25,00%

Articolo 32

Soggetti passivi e soggetti responsabili

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte suscettibile di produrre rifiuti urbani; in caso di pluralità di possessori o di detentori, gli stessi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea iniziata e finita nel corso dello stesso anno solare e protrattasi per una durata non superiore a 6 mesi, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 33

Base imponibile

1. La base imponibile della TARI è costituita dalla superficie dei locali e delle aree determinata ai sensi dei commi successivi.
2. Fino alla compiuta attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi catastali A, B e C) ed i dati comunali

riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la superficie assoggettabile alla TARI di tutti i locali e delle aree è quella calpestabile, misurata per i locali sul filo interno dei muri, al netto di eventuali pilastri e considerando le scale interne solo per la proiezione orizzontale, e per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.

3. La misurazione complessiva della superficie da assoggettare alla TARI è arrotondata al metro quadrato per eccesso se la frazione è pari o superiore al mezzo metro quadrato, ovvero per difetto se inferiore.

4. Avvenuta la compiuta attuazione delle procedure di cui al comma 2, la superficie assoggettabile alla TARI dei locali ricompresi nelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D. P. R. n. 138/1998. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili, adottando a tal fine le più idonee forme di comunicazione.

Articolo 34

Commisurazione della TARI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 35

Costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Il gettito della TARI è destinato alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti in discarica ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

2. Per l'individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti si applicano i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999.

3. I costi del servizio sono definiti annualmente sulla base del Piano finanziario degli interventi, redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del d. P.R. n. 158/1999 ed approvato dal consiglio comunale o dall'eventuale diverso soggetto competente in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.

4. Il Piano finanziario deve in particolare indicare gli eventuali scostamenti che si siano verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

5. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, l'eventuale scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, al netto del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore a quello preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili e dalle altre cause inerenti la gestione ordinaria della TARI ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore a quello preventivato.

Articolo 36

Categorie di utenza

1. La tariffa della TARI è articolata nelle categorie di utenza domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche comprendono le civili abitazioni ed i locali di deposito (quali box e posti auto, cantine e soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle stesse, le utenze non domestiche comprendono tutte le altre tipologie di locali e di aree.
3. Ai fini dell'applicazione della TARI le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti di tutti i nuclei familiari riferibili alla medesima utenza, per i quali sussiste il presupposto secondo i seguenti criteri:
 - a) per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che hanno la residenza nel territorio comunale, il numero dei componenti del nucleo familiare è quello dei soggetti coabitanti risultanti dagli archivi dell'anagrafe comunale. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulta nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo. Non rilevano invece i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il rientro giornaliero alla propria residenza, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Non rileva altresì le assenze dei militari in ferma di leva volontaria prefissata nonché coloro che frequentano scuole ed accademie militari, seminari ed istituti religiosi, scuole universitarie in luoghi diversi dalla residenza e/o impegnati in progetti Erasmus all'estero.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 2 unità.

Articolo 37

Determinazione della tariffa

1. La tariffa è composta da due quote, l'una - detta quota fissa - determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e degli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, e l'altra - detta quota variabile - rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
2. Ai fini della determinazione della tariffa il Comune deve anzitutto ripartire tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la TARI secondo criteri razionali, in modo da garantire un'equa ripartizione degli stessi ed assicurando agevolazioni alle utenze domestiche.
3. Per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare ed applicando i coefficienti (KA e KB) indicati nell'allegato A al presente Regolamento, espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare; per le utenze non domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze ed applicando i coefficienti (KC e KD) indicati nel Piano Tariffario, espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza. I coefficienti relativi alle utenze domestiche e non domestiche sono stabiliti sulla base della normativa vigente ed al fine di assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze .
4. In attesa dell'attivazione da parte del gestore del servizio comunale di un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio medesimo, ai fini del calcolo della tariffa la quantità di rifiuti riferibile alle utenze non domestiche è determinata in base ai coefficienti di produttività (KD).

Articolo 38

Riduzioni

x 2

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 25 % per abitazioni con metratura fino a 60mq;

- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 15 % per abitazioni con metratura compresa tra i 61 e 80 mq;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 10 %;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10 %.

Articolo 39

Determinazione della TARI

1. La TARI dovuta da ciascun contribuente è determinata applicando la tariffa dell'utenza e della categoria di appartenenza e tenendo conto delle agevolazioni previste dagli articoli precedenti.
2. Le tariffe relative alle diverse categorie delle utenze domestiche e di quelle non domestiche sono approvate annualmente con apposita deliberazione del Consiglio comunale entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio sulla base della ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche stabilita con la medesima deliberazione; tali tariffe, anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro tale termine, si applicano in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In mancanza di modificazioni, continuano a valere le tariffe in vigore.
3. Per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie tassabile, mentre la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare; Per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie Tassabile.
4. Per le utenze non domestiche, qualora i locali e le aree da assoggettare alla TARI non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie di cui all'allegato B al presente Regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. Nelle civili abitazioni in cui è anche svolta un'attività economica o professionale, relativamente alla superficie utilizzata per lo svolgimento dell'attività si applica la tariffa prevista per la stessa. Per i locali di tali abitazioni utilizzati in modo promiscuo (corridoi, servizi

igienici, ecc.) si applica la tariffa prevista per l'attività, limitatamente al 50% della superficie dei locali medesimi.

6. Sono tenuti al pagamento della TARI anche gli immobili privi di allacci purchè potenzialmente in grado di produrre rifiuti urbani, vale a dire oggettivamente utilizzabili, a prescindere dall'effettiva produzione.

Articolo 40

Tributo provinciale

1. I soggetti passivi della TARI devono corrispondere anche il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 504/1992.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

Articolo 41

Riscossione ordinaria

1. La TARI dovuta per l'anno di riferimento è riscossa dal Comune in via ordinaria attraverso l'invio, anche a mezzo posta ordinaria, di avvisi di pagamento, con suddivisione dell'importo complessivo in rate consecutive, nel numero e con le scadenze di cui al successivo articolo 45.

2. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite bollettino di Conto Corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. L'importo della TARI è liquidato dal Comune sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, anche con riferimento ai previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, nonché di ogni altro dato in possesso dell'Ufficio

4. Unitamente alla TARI è riscosso dal Comune il tributo provinciale.

Articolo 42

TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che, nell'ambito dell'intero territorio comunale, occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la TARI è dovuta in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la

detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche .

Articolo 43

Dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dal verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- a) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- e) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale); in caso di mancanza del codice ATECO si farà riferimento all'attività effettivamente svolta, con facoltà di sopralluogo.
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 44

Accertamento

1. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. e Posta elettronica certificata inviata direttamente dal Comune, nei termini di decadenza previsti dalla legge.

2. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 200,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a quattro rate trimestrali, oltre agli interessi nella misura del vigente tasso legale incrementato di 1,70 punti percentuali.

L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

TITOLO V
VERSAMENTI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45

Versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'IMU ed il versamento della TASI dovuta per l'anno di riferimento in due rate, di cui la prima, scadente il 16 giugno, pari all'IMU ed alla TASI dovuta per il primo semestre calcolata applicando l'aliquota e le detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda, scadente il 16 dicembre, a saldo dell'IMU e della TASI dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'IMU dovuta per l'intero anno e della TASI dovuta per l'intero anno, calcolata applicando l'aliquota e le detrazioni dell'anno di riferimento, in unica soluzione annuale entro il 16 giugno.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento della TARI dovuta per l'anno di riferimento in 2 rate semestrali scadenti rispettivamente entro il 31 maggio e il 30 novembre .

Articolo 46

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è abrogato il Regolamento del Comune di Acuto per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 28/06/2012 .
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è soppressa l'applicazione della TARSU, ferma restando l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e rimborso di tale tributo.
4. Per il solo anno 2014 i versamenti della TARI sono effettuati alle seguenti scadenze differenziate:
 - acconto · con pagamento unica soluzione: scadenza 30 agosto 2014;
 - con pagamento rateale: -1 rata scadenza 30 agosto;
 - 2 rata scadenza 30 settembre 2014;
 - saldo-conguaglio · con pagamento unica soluzione: entro dicembre 2014;
 - con pagamento rateale: -1 rata scadenza entro dicembre 2014;
 - 2 rata scadenza entro gennaio 2015.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

